Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 febbraio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 22 FEBBRAIO 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 179 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 25 ottobre 1978, numero 5058/R.

(1177)

Elenco n. 180 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, numero 5109/R.

(1178)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1554)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **973.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

tibetologia.

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto il seguente:

tibetologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **974.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 454, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la rettorale n. 5481 del 12 settembre 1978;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1978, n. 230;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 454, nel senso che per mero errore materiale è stato abrogato e sostituito l'ultimo comma degli articoli 55 e 57 in luogo di abrogare e sostituire il quarto comma di ciascuno dei due articoli medesimi;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 454, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che deve intendersi abrogato e sostituito, in luogo dell'ultimo comma, il quarto comma degli articoli 55 e 57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei-conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **975.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 166, 167, 168, 169, 170 e 171, riguardanti la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 166. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 167. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 168. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 169. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

anatomia patologica dell'apparato vascolare;

semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

terapia chirurgica delle malattie vascolari;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

informatica medica;

rianimazione e terapia intensiva;

patologia e clinica vascolare pediatrica I;

epidemiologia delle malattie vascolari;

elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

elementi di bioingegneria applicati al circolo;

principi e tecnica di circolazione extracorporea;

terapia intensiva;

patologia e clinica vascolare pediatrica II;

tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 170. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 171. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi gli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **976**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Orzinuovi.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Orzinuovi (Brescia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **977**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Catanzaro (secondo istituto).

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Catanzaro, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Grimaldi » di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **978**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Fasano.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Fasano (Brindisi), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **979**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Gemona del Friuli.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Gemona del Friuli (Udine), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **980**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Livorno (secondo istituto).

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Livorno, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Vespucci » di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1979, n. **55**.

Erezione in ente morale della fondazione « Finafrica », in Milano.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, la fondazione « Finafrica », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 462 *Esteri, foglio n.* 362

ERRATA-CORRIGE
(Legge 7 febbraio 1979, n. 47)

Nel titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 47, pubblicta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979, dove è scritto: «... concorso a posti di direttore *sanitario*.», leggasi: «... concorso a posti di direttore *didattico*.».

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Sostituzione di un componente supplente del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la lettera n. 166 in data 14 novembre 1978, con la quale la Federazione italiana autotrasportatori professionali (F.I.A.P.) ha comunicato di aver designato il sig. Sem Dani, quale suo rappresentante supplente in seno al comitato centrale in sostituzione del signor Vittorio Villa, deceduto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Sem Dani è chiamato a far parte, in qualità di componente supplente del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in rappresentanza della Federazione italiana autotrasportatori professionali (F.I.A.P.) ed in sostituzione del sig. Vittorio Villa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 25

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Rinnovo dell'incarico per due esperti del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977, registro n. 14, foglio n. 231, con il quale è stato ricostituito — per il triennio 1977-80 — il comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1978, registro n. 14, foglio n. 17, con il quale la composizione del comitato è stata parzialmente modificata;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 15, foglio n. 24, con il quale, ai sensi del quarto comma del citato art. 41 della legge n. 6/1957, sono stati chiamati a far parte del comitato tecnico per gli idrocarburi — in qualità di esperti aggiunti — il professore Felice Ippolito ed il prof. Dioscoride Vitali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 1977, l'incarico ha la durata di un anno a decorrere dal 28 novembre 1977;

Considerato che, il contributo dei professori Ippolito e Vitali ai lavori del comitato è tuttora necessario per cui è opportuno il rinnovo dell'incarico per un altro anno;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di esperto per i problemi connessi con la geologia nel campo della ricerca petrolifera conferito con decreto ministeriale 28 novembre 1977 al prof. Felice Ippolito, ordinario di geologia all'Università di Napoli, è rinnovato per un anno a decorrere dal 29 novembre 1978.

Art. 2.

L'incarico di esperto in materia di coltivazione di idrocarburi, affidato con decreto ministeriale 28 novembre 1977 al prof. Dioscoride Vitali — incaricato di arte mineraria e di produzione e trasporto degli idrocarburi presso l'Università di Bologna — è rinnovato per un anno a decorrere dal 29 novembre 1978.

Art. 3.

Ai predetti esperti spettano le stesse indennità che sono corrisposte ai componenti del comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 249

(1150)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 20 gennaio e 21 aprile 1978 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 8, secondo comma, e 36 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, in conformità del seguente testo:

Art. 8, secondo comma. — In specie, l'Istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere anche alla esportazione;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o ai sensi di leggi speciali;

c) mutui turistico-alberghieri;

d) crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubbliche o private di paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse.

Art. 36. — L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato centrale, nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione, le altre dopo che siano trascorsi venti giorni dalla ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta in merito.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del precitato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Approvazione dei piani tecnici SIP n. 02/C/76 del compartimento di Milano, n. 06/C/76 del compartimento di Roma e n. 081/C/76 del compartimento di Napoli.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visti i piani tecnici SIP n. 02/C/76 del compartimento di Milano, n. 06/C/76 del compartimento di Roma e n. 081/C/76 del compartimento di Napoli, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella adunanza n. 5 a sezioni riunite (1ª e 2ª) tenuta il 9 maggio 1978, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella millequattrocentoquarantaquattresima adunanza tenuta il 26 luglio 1978, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici SIP n. 02/C/76 del compartimento di Milano, n. 06/C/76 del compartimento di Roma e n. 081/C/76 del compartimento di Napoli, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, 21 febbraio 1972, n. 249 e 1° aprile 1975, n. 260;

Visti in particolare, gli articoli 7 e 11 dello statuto stesso concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1977, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Vista la nota n. 3155-B-4 in data 8 novembre 1978, con la quale la Federazione nazionale della stampa italiana, in sostituzione del sig. Alessandro Curzi, membro del consiglio medesimo in rappresentanza della categoria dei giornalisti, ha designato il sig. Alessandro Cardulli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alessandro Cardulli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in qualità di rappresentante della categoria dei giornalisti, in sostituzione del sig. Alessandro Curzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(962)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 21889/I/B del 16 novembre 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di L'Aquila presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Molini dott. Massimo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Citriniti geom. Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Angelis dott. Angelo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Magnante Luigi, Mancini Guido, Zaffiri Maria Concetta, Di Nino Giovanni, Di Filippo Loreto, Pellerucci Mario e Pupi Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Turilli rag. Osvaldo, Placidi dott. Giuseppe, Palomba rag. Agapito e De Cataldo ing. Ennio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Benedetto rag. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere in particolare nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali (F.A.S.D.A.I.), con sede in Roma, via Farini, 17;

Considerata l'opportunità di attribuire le funzioni di commissario liquidatore all'attuale commissario straordinario del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Amleto Modena, commissario straordinario del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali (F.A.S.D.A.I.), con sede in Roma, via Farini, 17, è nominato commissario liquidatore del Fondo stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(938)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio **1979.**

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1979, è così composto:

Cipresso dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palombi dott. Lino, sindaco effettivo, in rappresen tanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Morrone dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previden za sociale;

Della Bruna dott. Alfonso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Contento dott. Ivo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Spigarelli dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Galantino dott. Silvio, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PRODI

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio **1979.**

Variazioni ad alcune varietà di sementi di specie agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1970, col quale è stata iscritta, tra le altre, nel relativo registro la varietà di barbabietola da zucchero « « Delitzsch Poly », la cui conservazione in purezza era stata affidata alla ditta « Rubensamenzucht G.m.b.H. », con sede in Rosdorf (R.F.T.);

Visto il proprio decreto del 3 gennaio 1972, col quale è stata iscritta, tra le altre, nel relativo registro la varietà di segala « Tetra », la cui conservazione in purezza era stata affidata alla ditta « Von Lochow - Petkus », con sede in Bergen (R.F.T.);

Visto il proprio decreto del 5 gennaio 1974, col quale è stata iscritta, tra le altre, nel relativo registro la varietà di mais Funk's G-69801 come appartenente alla classe di maturazione 200;

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1976, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nel relativo registro la varietà di mais Funk's G First come ibrido a tre vie;

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1976, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nel relativo registro la varietà di mais Dekalb XL 72A come appartenente alla classe di maturazione 700;

Considerato che è stata avanzata dalla Semenitala di Bologna richiesta di assunzione della responsabilità della conservazione in purezza della barbabietola da zucchero Delitzsch Poly e della segale Tetra;

Considerato che la varietà di mais Funk's G-69801, a seguito di accertamenti effettuati, è risultata appartenere alla classe di maturazione 300, anzichè 200;

Considerato che la varietà di mais Funk's G First è un ibrido semplice, anziché ibrido a tre vie, come erroneamente indicato nel decreto di iscrizione;

Considerato che la varietà di mais ibrido Dekalb XL 72A, a seguito di osservazioni poliennali è risultata appartenere alla classe di maturazione 600, anziché 700;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 17 ottobre 1978;

Attesa la necessità di provvedere alle sopra indicate variazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della barbabietola da zucchero « Delitzsch Poly » e della segale Tetra è affidata alla Semenitala, con sede in Bologna.

Art. 2.

Alla varietà di mais Funk's G-69801 è attribuita la classe di maturazione 300.

Art. 3.

La varietà di mais Funk's G First è un ibrido semplice.

Art. 4.

Alla varietà di mais ibrido Dekalb XL 72A è attribuita la classe di maturazione 600.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 22209 datata 30 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Chieti fa presente la necessità di sostituire in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Intersind, sig. Berardo Ettorre, assegnato ad altri incarichi, con il sig. Alberto Manganelli designato congiuntamente dall'Intersind e dall'Asap;

Decreta:

Il sig. Alberto Manganelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti quale rappresentante dell'Intersind e dell'Asap in sostituzione del sig. Berardo Ettorre, assegnato ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.
Ripartizione delle rappresentanze delle categorie professionali tra i settori produttivi interessati nel comitato consultivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, relativo alla composizione dei comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativo all'integrazione dei comitati consultivi predetti con un rappresentante degli artigiani;

Considerati i settori produttivi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto a norma dell'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1963, con cui è stata effettuata la ripartizione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro tra i settori produttivi nei comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti i dati e gli elementi acquisiti che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sul grado di sviluppo e di importanza dei vari settori produttivi nella provincia di Isernia e nell'interesse degli stessi alla gestione delle assicurazioni sopra indicate;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle rappresentanze delle categorie professionali nel comitato consultivo provinciale di Isernia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra i settori produttivi interessati;

Decreta:

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato consultivo provinciale di Isernia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono ripartiti tra i settori produttivi nel numero di seguito indicato:

Rappresentanti dei lavoratori:
cinque per il settore dell'agricoltura;
tre per il settore dell'industria;
uno per il settore del commercio;
uno per la categoria dei dirigenti.

Rappresentanti dei datori di lavoro:
tre per il settore dell'agricoltura;
due per il settore dell'industria;
uno per il settore del commercio;
uno per il settore dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 12372 del 21 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di sostituire il rappresentante dell'Intersind in seno alla predetta commissione, dott. Franco Boy, dimissionario, con il dott. Vincenzo Greco;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Greco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del dott. Franco Boy, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Adeguamento della legislazione italiana alle direttive CEE in materia di prodotti per l'igiene della bocca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 18 maggio 1976, concernente l'inclusione dei dentifrici e dei collutori al fluoro nella categoria dei presidi medico-chirurgici;

Vista la direttiva delle Comunità europee n. 76/768 del 27 luglio 1976, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità n. L 262 del 27 settembre 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Ravvisata pertanto l'opportunità di revocare il sopra citato decreto del 29 gennaio 1976 al fine di adeguare la legislazione italiana alle direttive indicate nell'allegato IV, parte prima della citata direttiva n. 76/768 per quanto concerne i limiti ammissibili di sali di fluoro nei prodotti per l'igiene della bocca (dentifrici, collutori, gomme da masticare, ecc.) e la dichiarazione della loro presenza sulle relative confezioni;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato a tutti gli effetti il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 18 maggio 1976.

Sono pertanto revocati tutti i decreti di registrazione come presidi medico-chirurgici emessi ai sensi del citato decreto.

Sono anche revocati tutti i decreti di registrazione come presidi medico-chirurgici relativi alle gomme da masticare contenenti sali di fluoro.

Art. 2.

Sono ammessi nella composizione dei prodotti per l'igiene della bocca (dentifrici, collutori, gomme da masticare, ecc.) i sali di fluoro sottoelencati e nei limiti per ciascuno indicati, calcolati in fluoro:

1) monofluorofosfato di ammonio: 0,15 %;
2) monofluorofosfato di sodio: 0,15 %;
3) monofluorofosfato di potassio: 0,15 %;
4) monofluorofosfato di calcio: 0,15 %;
5) fluoruro di calcio: 0,15 %;
6) fluoruro di sodio: 0,15 %;
7) fluoruro di potassio: 0,15 %;
8) fluoruro di ammonio: 0,15 %;
9) fluoruro di alluminio: 0,15 %;
10) fluoruro stannoso: 0,15 %;
11) idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina): 0,15 %;
12) diidrofluoruro di bis-(idrossietil) ammino-propil-N-idrossietil-ottadecilammina: 0,15%;
13) diidrofluoruro di N, N', N'-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina: 0,15 %;
14) idrofluoruro di ottadecilammina: 0,15 %;
15) silicofluoruro di sodio: 0,15 %;
16) silicofluoruro di potassio: 0,15 %;
17) silicofluoruro di ammonio: 0,15 %;
18) silicofluoruro di magnesio: 0,15 %.

In caso di miscuglio di diversi composti fluorurati autorizzati dal comma precedente, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita nello 0,15 % complessivo.

E' vietato l'impiego nei prodotti per l'igiene della bocca (dentifrici, collutori, gomme da masticare, ecc.) di sali di fluoro diversi da quelli sopraelencati e con concentrazioni superiori a quelle sopra previste, salvo che gli stessi prodotti non vengano registrati come specialità medicinali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I prodotti per l'igiene della bocca (dentifrici, collutori, gomme da masticare, ecc.) contenenti i sali di fluoro menzionati nell'articolo precedente, da soli o associati tra di essi, in quantità fino alle concentrazioni massime indicate, sono di libera vendita e devono recare sulle confezioni la dichiarazione del o dei sali di fluoro contenuti, con le parole « contiene ... » seguite dalla denominazione del sale impiegato, quale risulta per ciascuno dall'elenco dell'art. 2 del presente decreto.

Le ditte interessate dovranno adeguare le confezioni dei prodotti sopra citati nel senso indicato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale centrale, da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione — secondo le modalità di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — in sostituzione del dott. Raffaele De Lipsis, nominato con decorrenza dal 1° gennaio 1979 referendario della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

La dott.ssa Perla Stancari Di Meo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominata componente della commissione elettorale centrale con decorrenza dal 1° gennaio 1979, in sostituzione del dottor Raffaele De Lipsis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Conferma della misura del tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi nel settore dei laterizi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti i criteri e le modalità per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977, con il quale il tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è stato fissato nella misura unica del 750 per mille, con decorrenza 1° gennaio 1976, e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi prevista dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, con il quale è stata approvata la deliberazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro adottata il 24 ottobre 1978, concernente la nuova tariffa dei premi, e relative modalità di applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, con il quale è stata approvata la tabella delle nuove misure dei premi supplementari per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, da valere con effetto dal 1° gennaio 1979;

Vista la deliberazione adottata in data 12 dicembre 1978 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposto di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura del tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi, per il settore delle aziende produttrici di laterizi, stabilita dal decreto ministeriale 7 ottobre 1977;

Considerato che la predetta misura di tasso risulta congrua e ritenuta, pertanto, la necessità di confermare la stessa con decorrenza 1° gennaio 1979;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979, per le lavorazioni classificate alla voce 7342 (laterizi comuni e speciali, a mano o a macchina) della tariffa approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, è confermato nella misura unica del 7,50 per mille il tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi, stabilito con decreto ministeriale 7 ottobre 1977.

Roma, addì 1° febbraio 1979

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fidinam Italia S.p.a. », in Milano, in « Fidirevisa Italia S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1968, con il quale la società « Fidinam Italia S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 27 settembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fidirevisa Italia S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 4 ottobre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 2 agosto 1968;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 2 agosto 1968 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Fidinam Italia S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fidirevisa Italia S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 2 agosto 1968, si

intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/192 in data 31 marzo 1978, con il quale è stato tra l'altro costituita la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per dette elezioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che il capo operaio Villetti Arturo, membro della commissione elettorale centrale, è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai sensi della legge n. 336/70;

Considerata, quindi, la necessità di provvedere a sostituire il Villetti in seno a tale commissione;

Decreta:

Articolo unico

L'operaio qualificato Cucinella Giuseppe è nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del capo operaio Villetti Arturo, collocato a riposo.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978 e 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 24 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 24 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1421)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, in Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zetronic di Padova;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione del 21 dicembre 1978. Direttive di carattere generale per l'applicazione del sistema di agevolazioni previsto dalla legge n. 675 del 1977 a favore delle iniziative rientranti nei settori oggetto dei programmi finalizzati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera del 24 febbraio 1978, con la quale sono stati individuati i settori e le attività oggetto dei programmi finalizzati ed è stato riaffermato l'indirizzo generale di priorità nel Mezzogiorno nel quale va concentrata l'occupazione aggiuntiva;

Visti gli obiettivi contenuti nei programmi finalizzati presentati dal Ministro dell'industria, del commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sui quali sono stati acquisiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, della richiamata legge n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale e delle parti sociali;

Visto il programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 approvato dal CIPE in data 31 maggio 1977;

Ritenuto che l'azione da svolgersi per la ristrutturazione e la riconversione industriale debba essere condotta in coerenza con gli indirizzi contenuti nel citato programma per il Mezzogiorno, secondo cui l'espansione dell'apparato produttivo nazionale, nelle forme più moderne, va concentrata pressoché esclusivamente nelle Regioni meridionali;

Considerata l'esigenza che gli strumenti di politica industriale, primo fra tutti la riconversione, vengano utilizzati per favorire la localizzazione di progetti di investimento nelle zone del Mezzogiorno al fine di incrementare l'occupazione e la struttura industriale;

Ritenuta l'opportunità di adottare criteri valevoli per tutti i programmi finalizzati ai fini dell'applicazione del sistema di agevolazione previsto nella legge n. 675 del 1977;

Delibera:

1. - La valutazione dei progetti di riconversione industriale, previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ai fini dell'ammissione agli interventi del « Fondo » di cui al primo comma dello stesso art. 3, nel primo biennio di applicazione della legge medesima riguarda le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, allo scopo di assicurare un sostegno all'espansione dell'apparato industriale nelle zone predette.

2. - Gli interventi del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » dovranno riguardare spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, redatta ai sensi del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma quinto, della legge n. 675 del 1977.

Sono in ogni caso escluse dagli interventi del « Fondo » le voci di spesa relative alla copertura di perdite, alla riduzione del costo di impianti già costruiti ed al consolidamento dei debiti.

3. - La soluzione dei problemi occupazionali derivanti dalla situazione di alcune imprese dovrà essere perseguita avendo riguardo al contesto socio-economico delle aree interessate.

Nelle regioni del centro-nord le eventuali eccedenze di manodopera dovranno essere collocate facendo ricorso alla mobilità.

Nei territori meridionali, la gravità della situazione occupazionale non deve costituire freno alla ripresa di attività economiche da parte delle imprese, in mancanza della quale, la stessa situazione occupazionale risulterebbe aggravata nel medio periodo. In queste aree, in presenza di processi di ridimensionamento occupazionale, al fini di sollecitare la creazione di posti di lavoro che consentano il riassorbimento delle unità lavorative espulse, le agevolazioni del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale » possono essere concesse ad imprese che sviluppino iniziative sostitutive anche in settori diversi.

4. - Le iniziative industriali ammesse al godimento delle agevolazioni del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale », di cui all'art. 3 della legge n. 675 del 1977, per l'assorbimento di nuova occupazione, dovranno utilizzare i contratti di formazione lavoro previsti dalla legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni, sull'occupazione giovanile.

5. - La ristrutturazione e riconversione industriale richiedono innanzitutto l'esistenza di imprese capaci di effettuare scelte strategiche e di perseguirle; qualsiasi riassetto di settore presuppone la restituzione ad una normalità operativa delle imprese.

Conseguentemente, il CIPI invita i gruppi industriali interessati a presentare programmi complessivi di risanamento.

Progetti di riconversione o di ristrutturazione industriale relativi a singoli impianti saranno esaminati solo in presenza di un assetto generale dell'impresa e del gruppo che dia sufficienti garanzie di continuità ed economicità di gestione.

I piani di riassetto economico-patrimoniale dei maggiori gruppi dovranno tenere conto delle particolari situazioni di ciascuno di essi e, mediante la scelta di strumenti appropriati e l'assunzione delle doverose responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati, fornire una prospettiva di risanamento e una scelta strategica chiara e realistica.

6. - L'analisi contenuta nei singoli programmi finalizzati costituisce un quadro di previsioni quantitative per le principali produzioni e dovrà essere completata e approfondita nel corso del necessario, continuo aggiornamento. Nella valutazione dei progetti di investimento il quadro quantitative contenuto nei programmi finalizzati costituirà punto di riferimento.

Ciò non implica un congelamento delle attuali quote di mercato, bensì la possibilità per il CIPI di valutare, verificandone la compatibilità con il corrispondente programma finalizzato, i singoli progetti nel quadro di realistiche strategie di impresa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1539)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale al paragrafo C. 6 individua l'industria della pasta per carta e della carta quale settore da considerare ai fini della elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta e la relativa nota aggiuntiva che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Considerato che, da tali pareri, emerge l'esigenza di un collegamento con le altre leggi che interessano il settore;

Considerato, altresì, che i Ministri proponenti si riservano di integrare i documenti presentati con ulteriori elementi conoscitivi ai fini del completamento delle direttive da emanare;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta, con le puntualizzazioni di cui appresso.

Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, all'industria della pasta per carta e della carta, dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del «Fondo» i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

1. *Interventi relativi alle materie prime fibrose per la carta.*

1.1. Le crescenti difficoltà a reperire all'estero i necessari quantitativi di legno per cartiera richiedono che l'attività di forestazione produttiva sia rivolta in misura prevalente verso le specie legnose a rapida crescita.

A questo fine il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione consultiva interregionale, sottoporrà al CIPAA opportune proposte di direttive affinchè, sulla base anche delle esigenze emergenti dagli altri settori utilizzatori del legno, vengano agevolati con priorità i nuovi impianti e i reimpianti di specie legnose a rapida crescita anche ai fini dell'attuazione del piano di forestazione di cui al programma agricolo.

1.2. L'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC) e, limitatamente al Mezzogiorno, l'Insud e la Finam, al fine di ridurre i costi di estrazione del legno, sono autorizzati a partecipare alla creazione di centri di servizio forestale, promossi dalle regioni anche in collaborazione con le industrie utilizzatrici del legno. Detti centri, dotati di moderni mezzi tecnici per il diradamento, l'esbosco e la raccolta del legno, potranno operare sia con gestione diretta che mediante la locazione dei mezzi meccanici a condizioni agevolate.

1.3. Particolare favore, nella concessione delle agevolazioni creditizie e assicurative alle esportazioni a pagamento differito, va riservata alle imprese o consorzi di imprese italiane che realizzino all'estero impianti industriali di sfruttamento di risorse forestali, a condizione che negli accordi contrattuali sia previsto il ritiro del legno nonchè opzioni sulla pasta per carta che sarà prodotta dai nuovi impianti.

1.4. Entro due mesi dalla presente delibera, il Ministro dell'industria deve predisporre i necessari strumenti normativi al fine di obbligare tutte le amministrazioni e gli enti pubblici ad utilizzare carte aventi standards qualitativi minimi correlati all'uso al quale sono effettivamente destinate, eliminando le norme che limitano il contenuto di fibre di recupero e di paste ad alta resa.

1.5. L'ENCC deve supportare le nuove iniziative degli enti locali dirette a sviluppare la raccolta differenziata della carta da macero, contribuendo all'avvio di dette iniziative, fornendo assistenza tecnica ed organizzativa ed eventuali contributi finanziari limitatamente alla fase sperimentale e di avvio. Sempre al fine di sviluppare la raccolta differenziata della carta da macero, il Ministero dell'industria dovrà definire insieme alla Associazione nazionale comuni d'Italia, all'Associazione delle aziende pubbliche locali, alle associazioni di categoria dei produttori di carta e dei raccoglitori di carta da macero e all'ENCC modelli di convenzione per regolare il ritiro della carta da macero da parte degli operatori industriali e commerciali.

1.6. Centri per la raccolta, la pressatura e il trasporto della paglia e di altre piante annuali, destinate all'industria cartaria, dotati dei mezzi tecnici necessari a ridurre la incidenza del costo di queste operazioni, saranno costituiti in analogia a quanto previsto al precedente punto 1.2.

2. *Ricerca applicata.*

2.1. Facendo riserva di direttive più articolate, da emanare dopo che sarà stata elaborata la documentazione relativa alla innovazione ed alla ricerca nel settore cartario, ai fini della concessione e della graduazione degli incentivi alla ricerca previsti dalla legge n. 675/77 si considerano prioritari i progetti relativi ai temi sotto indicati:

a) sviluppo dei mezzi tecnici per la raccolta e la prima lavorazione del legno, della paglia e delle altre piante annuali utilizzabili per la produzione di paste per carta;

b) sviluppo delle tecnologie di produzione e di impiego delle paste ad alta resa;

c) sviluppo delle tecnologie di selezione, di nobilitazione e comunque dirette ad estendere gli impieghi della carta da macero;

d) sviluppo delle tecnologie di produzione di paste per carta da paglia ed altre piante annuali;

e) nuovi impieghi delle paste chimiche a fibra corta;

f) realizzazione di prodotti cartari destinati ad usi speciali e/o innovativi nonchè realizzazione di nuove tecniche di produzione dei medesimi prodotti.

2.2. L'ENCC e la stazione sperimentale per la cellulosa e per la carta sono impegnati a sviluppare con priorità i temi di ricerca sopra indicati, realizzando impianti su scala semi-industriale nonchè, nel campo delle paste per carta, iniziative di sperimentazione produttiva.

2.3. Sono ammesse alle agevolazioni della legge 675 le iniziative consortili tra piccole e medie imprese dirette alla realizzazione di centri di ricerca e di sperimentazione nel settore delle paste per carta e della carta.

3. *Impianti di produzione di paste per carta.*

Compatibilmente con i principi e le limitazioni territoriali disposte dalla legge n. 675/1977 e dalle direttive di carattere generale valide per tutti i programmi finalizzati, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, le agevolazioni finanziarie sono concesse alle seguenti iniziative:

a) realizzazione da parte di imprese cartarie di progetti di ristrutturazione o di ammodernamento diretti ad installare presso gli stabilimenti di lavorazione del legno, presso gli stabilimenti di lavorazione o di stampa della carta e presso i centri di raccolta obbligata, attrezzature idonee alla raccolta e al trattamento degli scarti di lavorazione, diretti ad acquisire mezzi speciali per il trasporto del materiale così ottenuto, nonchè diretti ad apportare agli impianti di produzione le modifiche necessarie per l'utilizzo di detto materiale, sempreché le attrezzature siano dimensionate agli effettivi fabbisogni della cartiera;

b) installazione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di impianti preesistenti per la produzione di paste ad alta resa rispondenti ai requisiti indicati nella «nota aggiuntiva» allegata alle prime conclusioni del programma finalizzato;

c) installazione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento o ristrutturazione di impianti di produzione di paste meccaniche aventi una capacità produttiva pari almeno a 50 t/giorno se integrati con impianti cartari rispondenti ai requisiti minimi appresso indicati;

d) installazione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento o ristrutturazione di impianti preesistenti per la selezione della carta da macero e/o la sua trasformazione in pasta;

e) ristrutturazione di impianti cartari, rispondenti ai requisiti minimi appresso indicati, che comporti la installazione di impianti di selezione della carta dal macero e/o della sua trasformazione in pasta;

f) installazione, ampliamento e ristrutturazione di impianti per la produzione di paste chimiche da paglia integrate a valle con impianti cartari;

g) riconversione che comporti il «trasferimento» in aree ricche di paglia del Mezzogiorno di impianti preesistenti di produzione di carta-paglia;

h) ristrutturazione di impianti di produzione di paste semichimiche da paglia, sempreché gli impianti cartari a valle siano rispondenti ai requisiti minimi appresso indicati.

Tenuto conto dei risultati ottenuti con gli interventi diretti ad aumentare la disponibilità e l'impiego di legno nazionale nonché della localizzazione delle iniziative rispetto alle fonti di approvvigionamento della materia prima, verificata la esistenza di concrete prospettive di economicità di gestione, potrà essere agevolata la installazione di nuovi impianti (aventi capacità produttiva non inferiore a 250 t/giorno, se integrati a valle, e a 500 t/giorno se non integrati) o la ristrutturazione e/o l'ampliamento di impianti per la produzione di paste chimiche da legno.

Le aziende a partecipazione pubblica, nella definizione dei loro progetti di risanamento, o le finanziarie pubbliche operanti nel Mezzogiorno sono tenute a considerare con priorità la realizzazione di iniziative conformi alle indicazioni sopra enunciate.

L'ENCC è tenuto a supportare, con la sua partecipazione promozionale, le iniziative di installazione di nuovi impianti di cui ai precedenti punti *b*) e *d*).

4. *Impianti di produzione di carta.*

4.1. La verifica delle prospettive di sviluppo del settore cartario alla luce degli obiettivi contenuti nella « Proposta di politica economica per il triennio 1979-81 », porta a concludere che nel triennio non sono necessari aumenti della capacità produttiva globale del settore. Continuando nel triennio 1982-84 lo stesso trend di sviluppo, si può stimare intorno a 520 mila tonnellate la maggiore capacità produttiva annua richiesta al termine del triennio. Queste indicazioni non tengono conto, ovviamente, delle nuove utilizzazioni e dei nuovi prodotti cartari che nel mentre potrebbero intervenire.

4.2. In linea generale, gli obiettivi ai quali va indirizzato il settore cartario, attraverso le agevolazioni finanziarie recate dalle leggi in vigore sono:

a) apertura agli scambi con l'estero e quindi maggiore forza di penetrazione nei mercati stranieri da parte delle imprese cartarie italiane;

b) specializzazione produttiva degli impianti e delle imprese;

c) capacità di innovazione dei prodotti e sostituzione delle produzioni di massa con produzioni aventi elevato valore aggiunto;

d) riduzione dei consumi di materie prime e di energia per unità di prodotto e maggiore impiego di materie prime nazionali.

4.3. Compatibilmente con i principi e le limitazioni territoriali proposti dalla legge n. 675/77 e dalle direttive di carattere generale valide per tutti i programmi finalizzati, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, i progetti di ristrutturazione o di ammodernamento vanno agevolati a condizione che:

a) siano orientati verso gli obiettivi di cui al precedente punto 4.2;

b) riguardino macchine continue aventi larghezza di tela non inferiore a 2 metri e/o con seccherie composte da essiccatori fabbricati in prevalenza non prima del 1950, anche se di larghezza superiore a 2 metri;

c) le imprese interessate, se producono carte di massa (carte per quotidiani, per periodici, per ondulatori, per grandi sacchi, cartoncini per astucci pieghevoli e greggi) devono avere prodotto mediamente negli ultimi tre anni almeno 15 mila tonnellate/anno oppure debbono arrivare a superare questo limite attraverso consorzi o fusioni con altre imprese cartarie. Per favorire questi consorzi, qualora vengano richieste le agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902, la valutazione del capitale precedentemente investito va effettuata con riferimento alle singole imprese consorziate.

In sede di articolazione del programma per comparti, prevista dal successivo punto 4.5, le prescrizioni di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) saranno modificate introducendo standards minimi di produttività relativi a ciascun comparto.

E' possibile derogare al limite di cui al precedente punto *c*) nel caso di impianti cartari integrati a valle con impianti cartotecnici aventi capacità produttiva superiore a quella degli impianti cartari a monte.

Le agevolazioni vanno concesse con priorità a favore dei progetti di ristrutturazione o di ammodernamento presentati da piccole e medie imprese, le quali intendano realizzare fusioni o consorzi tra di loro ed a favore dei progetti che, prevedendo anche la fermata o lo smantellamento di macchinario obsoleto, non comportino aumenti nella capacità produttiva operante nello stesso comparto.

I progetti che comportano la installazione di nuove macchine continue possono essere agevolati a condizione che vengano realizzati nel Mezzogiorno, che siano collegati alla fermata di macchine obsolete aventi analoga capacità produttiva operante nello stesso comparto e che rispettino gli standards minimi per tipo di prodotto individuati nell'allegata « nota aggiuntiva ».

4.4. Le agevolazioni vanno concesse con priorità a favore dei progetti presentati da piccole e medie imprese cartarie, oppure da imprese cartarie che non rientrino nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente punto 4.3, qualora prevedano nel Mezzogiorno riconversioni verso altre attività industriali estranee al settore cartario.

4.5. In attesa che il programma sia articolato per i singoli comparti del settore cartario, le agevolazioni a favore di progetti di nuove iniziative o di ampliamenti possono essere concesse solo nel Mezzogiorno con riferimenti a produzioni di carte speciali o per usi domestici, previa presentazione di specifica ed approfondita analisi di mercato.

5. *Imprese a partecipazione pubblica.*

Il Ministro delle partecipazioni statali ed il Ministro dell'industria sono impegnati a predisporre e a sottoporre al CIPI un piano complessivo di risanamento delle principali imprese a partecipazione pubblica, in conformità ai criteri del programma finalizzato, prospettando eventuali ipotesi di accordi con operatori privati.

6. *Ente nazionale cellulosa e carta.*

Per la realizzazione dei compiti affidatigli di promozione e di supporto del settore cartario, l'ENCC va dotato, attraverso i necessari interventi legislativi, di strutture tecniche ed amministrative qualificate, quali non possono essere offerte dal suo attuale inquadramento normativo nel settore del parastato.

7. *Tariffe elettriche.*

Il CIP, nel quadro del riordino delle tariffe elettriche per usi industriali, che dovrà tra l'altro prevedere una struttura tariffaria articolata in relazione ai cicli temporali di assorbimento del complesso delle utenze, avrà riguardo alle esigenze di quegli impianti di produzione di paste per carte e di carta che presentano elevati consumi di energia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(1540)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarriti altri, recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Firenze:

« 339-FI » (un punzone deformato e uno smarrito): Rafanelli Sergio, in Firenze, piazza S. Spirito, 20;

« 392-FI » (due punzoni deformati e due smarriti): Arsafatti Giuliano, in Firenze, via della Fondaria, 5/R.

(901)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 37-FI » (tre punzoni): Maiani Carlo, in Firenze, via Guicciardini, 20;

« 120-FI » (tre punzoni): Risaliti Aristodemo, in Firenze, via dei Bardi, 36;

« 190-FI » (tre punzoni): Spinelli Ottavia, in Firenze, via Calimasussa, 2;

« 214-FI » (tre punzoni): Pisaneschi Eugenio, in Firenze, Sdrucciolo dei Pitti, 7;

« 333-FI » (due punzoni): Bardazzi Leone, in Firenze, via dei Guicciardini, 10.

Provincia di Gorizia:

« 1-GO » (quattro punzoni): « Bottega artigiana di Russian Adamo » di Russian Virgilio, in Gorizia, corso Italia, 47.

Provincia di Palermo:

« 90-PA » (quattro punzoni): Vasile Raffaele, in Palermo, via Imera, 44.

(902)

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 178-AR »: Serboli Libero, in Arezzo, via Rigutino Est, 18;
« 201-AR »: Rossi Paolo, in Arezzo, via Fiorentina, 125;
« 215-AR »: « G.A.P.I. » di Pialli Gabriello, in Arezzo, via S. Lorenzo, 17;
« 241-AR »: « Silvermark » di Bucchi Massimo, in Arezzo, via Ristoro, 98.

Provincia di Firenze:

« 413-FI »: Lepri Luigi, in Firenze, piazza N. Acciaioli, 15;
« 512-FI »: Taiti Giuliano, in Firenze, via dei Bardi, 51;
« 521-FI »: Papini Valete, in Firenze, via del Campuccio, 92.

Provincia di Venezia:

« 109-VE »: Avologno Armando, in Venezia, via S. Marco n. 5519.

(903)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 157-AR » (due punzoni): S.d.f. « Donnini P. & Berneschi B. », in Pergine Valdarno (Arezzo), via Nazionale, 17.

(904)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 121-MI » (otto punzoni): Stabilimento Stefano Johnson S.p.a., in Milano, piazza Sant'Angelo, 1;
« 358-MI » (un punzone): Fabbrica italiana catene S.p.a., in Milano, via Pasinetti;
« 466-MI » (un punzone): Fratelli Stella, in Milano, via Mortara, 4;
« 469-MI » (otto punzoni): S.p.a. Pomellato, in Milano, via Vespri Siciliani, 29;
« 582-MI » (un punzone): Duranti Giuseppe S.n.c., in Milano, via Missori, 2;
« 613-MI » (un punzone): « Nagnus » di Nagel Nussen, in Milano, via Gonzaga, 5;
« 660-MI » (un punzone): Celari & Biella, in Milano, via Piatti, 2;
« 775-MI » (due punzoni): « Anny » di Gennaro Annamaria, in Milano, via Solferino, 11;
« 792-MI » (due punzoni): Gem Montebello, in Milano, via Lamarmora, 15;
« 797-MI » (un punzone): Auge S.n.c., in Milano, via Bono Cairoli, 49;
« 853-MI » (due punzoni): Orexport S.r.l., in Milano, via Paolo da Cannobio, 2;
« 984-MI » (un punzone): Ricci Bruno, in Milano, via dei Gracchi, 10;
« 990-MI » (tre punzoni): Boldorini Armando, in Milano, via Giardini, 1.

Provincia di Padova:

« 39-PD » (un punzone): Negri Giuseppe, in Cittadella, via D'Alvise, 19.

(905)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura latina cristiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura latina cristiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1423)

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1424)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di istituzioni di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1425)

Vacanza delle cattedre di algebra superiore e di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) algebra superiore;
2) chimica organica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,45	840,45	840,40	840,45	840,40	840,55	840,55	840,45	840,45	840,45
Dollaro canadese	703,90	703,90	704 —	703,90	703,60	704,10	703,60	703,90	703,90	703,90
Marco germanico	453,10	453,10	453,49	453,10	453,18	453,25	453,05	453,10	453,10	453,10
Fiorino olandese	419,35	419,35	419,20	419,35	419,50	419,55	419,37	419,35	419,35	419,35
Franco belga	28,73	28,73	28,75	28,73	28,75	28,75	28,745	28,73	28,73	28,75
Franco francese	196,25	196,25	196,10	196,25	196,20	196,70	196,21	196,25	196,25	196,25
Lira sterlina	1683,90	1683,90	1684,60	1683,90	1683,65	1684 —	1684,58	1683,90	1683,90	1683,90
Corona danese	163,44	163,44	163,60	163,44	163,50	163,50	163,46	163,44	163,44	163,45
Corona norvegese	165,10	165,10	165,09	165,10	165,10	164,90	165,14	165,10	165,10	165,10
Corona svedese	192,54	192,54	192,60	192,54	192,53	192,55	192,52	192,54	192,54	192,55
Franco svizzero	503,14	503,14	503,10	503,14	502,93	503,40	502,87	503,14	503,14	503,15
Scellino austriaco	61,91	61,91	61,9450	61,91	61,92	61,80	61,905	61,91	61,91	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,76	17,90	17,78	17,90	17,74	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,158	12,158	12,1750	12,158	12,15	12,20	12,162	12,158	12,158	12,15
Yen giapponese	4,189	4,189	4,19	4,189	4,19	4,20	4,187	4,189	4,189	4,18

Media dei titoli del 19 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,775
» » » 10 % 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	703,75
Marco germanico	453,075
Fiorino olandese	419,36
Franco belga	28,737
Franco francese	196,225
Lira sterlina	1684,24
Corona danese	163,45
Corona norvegese	165,12
Corona svedese	192,53
Franco svizzero	503,005
Scellino austriaco	61,907
Escudo portoghese	17,82
Peseta spagnola	12,16
Yen giapponese	4,188

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 243. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Trieste. — Intestazione: Credito italiano - S.p.a. Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(859)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Barlassina

Con decreto interministeriale 24 gennaio 1979, n. 706, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato Campo di T.S. di Barlassina (Milano), distinto nel catasto del comune di Barlassina al foglio di mappa 13, mappale 14, della superficie complessiva di Ha 2.23.50.

(1257)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 406 del 29 gennaio 1979 relativa alla importazione di prodotti siderurgici.

(1190)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

In calce al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, dove è scritto: « Il Ministro: *Ruffini* », leggasi: « Il Ministro: *Colombo* ».

(1538)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6211/29-VII del 3 dicembre 1936, con il quale il cognome del sig. Milič Carlo, nato a Trieste il 17 maggio 1909, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Bogomira Versa ed al figlio Carlo;

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.na Emili Silvia, nata a Trieste il 3 novembre 1958 e qui residente, Salita di Contovello, 54, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič », posseduto dal padre Carlo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Carlo, sig.na Emili Silvia, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(1097)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/312/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Antonio, nato a Trieste il 29 marzo 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cuk Maria ed ai figli Emilio, Pierina, Veronica e Maria,

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Carli Marco, nato a Trieste il 10 febbraio 1960 e qui residente, Trebiciano 55, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Antonio, sig. Carli Marco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(981)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/312/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Antonio, nato a Trieste il 29 marzo 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cuk Maria ed ai figli Emilio, Pierina, Veronica e Maria;

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Carli Mauro, nato a Trieste il 14 luglio 1958 e qui residente, Trebiciano 55, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Antonio, sig. Carli Mauro, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(982)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi distrettuali, per esami, a seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito che i posti vacanti nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data dello stesso decreto-legge devono essere conferiti mediante concorso, per esami, indetto su base distrettuale;

Considerato che al 14 aprile 1978 sono vacanti e disponibili nel ruolo in parola seicentosessantadue posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi distrettuali, per esami, a coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti di corte di appello appresso indicati:

distretto della corte di appello di Ancona .	posti 16
distretto della corte di appello di Bari . . .	» 20
distretto della corte di appello di Bologna . .	» 31
distretto della corte di appello di Brescia	» 22
distretto della corte di appello di Cagliari . .	» 32
distretto della corte di appello di Caltanissetta .	» 9
distretto della corte di appello di Catania . .	» 19
distretto della corte di appello di Catanzaro .	» 29
distretto della corte di appello di Firenze . .	» 35
distretto della corte di appello di Genova . .	» 29
distretto della corte di appello di L'Aquila . .	» 15
distretto della corte di appello di Lecce . .	» 21
distretto della corte di appello di Messina . .	» 15
distretto della corte di appello di Milano . .	» 91
distretto della corte di appello di Napoli . .	» 84
distretto della corte di appello di Palermo . .	» 29
distretto della corte di appello di Perugia . .	» 7
distretto della corte di appello di Potenza .	» 9
distretto della corte di appello di Roma . .	» 42
distretto della corte di appello di Torino .	» 55
distretto della corte di appello di Trento .	» 6
distretto della corte di appello di Trieste .	» 13
distretto della corte di appello di Venezia .	» 33

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

Gli assunti avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni negli uffici del distretto per il quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla presidenza della corte di appello del distretto prescelto entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviato ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo indicare le condanne penali (anche se per esse sia intervenuta amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero sia stata concessa la riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del

termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 6.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità minima di 130 battute al minuto; la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

I risultati della prova pratica e del colloquio sono resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire alla commissione esaminatrice, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

Per ciascun distretto di corte di appello di cui all'art. 1, sarà predisposta autonoma graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre soltanto:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciata su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine

utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del presente decreto oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini previsti dal precedente art. 13 comportano la decadenza dal diritto alla nomina.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Agli impiegati assunti è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 4 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979
Registro n. 3, foglio n. 317

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Avvertenza:
(Da far pervenire o presentare, a cura del candidato, al *presidente della corte di appello* di (1) . . . .)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . .) in via . . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a (2) . . . posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di (1) . . . . ., indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno (3) . . . .
e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (4) . . . . .;

d) non ha riportato (5) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (6) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

h) ha presentato una sola domanda per la partecipazione ai concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale . . . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

---

(1) Indicare il distretto di corte di appello prescelto.

(2) Indicare il numero dei posti conferibili nel distretto prescelto.

(3) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età prescritto in anni 35.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(5) Dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale; in caso affermativo indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(1365)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del ministero industria, commercio e artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 94 della predetta legge 10 giugno 1978, n. 295, i posti che risultano disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo debbono essere messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che il posto messo a concorso per ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 6, foglio n. 296, non è stato ricoperto per mancanza di vincitori;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, per effetto della citata legge n. 295/1978, un terzo dei trentasette posti recati in aumento nella carriera direttiva del ruolo organico tecnico ispettivo delle assicurazioni private — pari a dodici posti — deve essere conferito, nella prima applicazione della predetta legge, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che alla data del presente bando nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo possono essere messi a concorso quaranta posti;

Visto l'art. 92 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che consente di ripartire i posti da mettere a concorso fra i laureati: *a)* in giurisprudenza; *b)* in economia e commercio; *c)* in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali;

Accertato che, in base alle esigenze dell'amministrazione, occorre effettuare la seguente ripartizione di posti da mettere a concorso:

dieci posti per i laureati in giurisprudenza;

venti posti per i laureati in economia e commercio;

dieci posti per i laureati in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, escluse le equipollenze.

Dei suddetti dieci posti, tre sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente bando, e due posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

e) diploma di laurea in giurisprudenza, escluse le equipollenze.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua straniera nella quale si intende sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto e tecnica delle assicurazioni;

2) economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale a amministrativo;

2) elementi di statistica;

3) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani a carattere amministrativo.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 3 e 4 aprile 1979, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tale titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio

matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova (par. 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 2 Industria, foglio n. 130

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1502)

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della *stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari*, viale F. Tanara, 33, Parma.

(1522)

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico o perito chimico industriale o di perito industriale capotecnico (specializzazione in chimica industriale o specializzazione in tecnologie alimentari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma.

(1523)

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma.

(1524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di I clinica medica generale e terapia medica (per la VI cattedra di semeiotica medica), posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la VI cattedra di semeiotica medica (istituto I clinica medica generale e terapia medica) della facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1549)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

Istituto di letteratura italiana (per la IV cattedra di letteratura italiana), posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di letteratura italiana (IV cattedra di letteratura italiana) facoltà di lettere e filosofia - città universitaria, con inizio alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1550)

MINISTERO DELLA SANITA'

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono fare parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 luglio 1977, pubblicato nel *supplemento ordinario n. 1* alla *Gazzetta Ufficiale n.* 245 dell'8 settembre 1977, con il quale sono stati approvati gli elenchi nazionali dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia, dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che;

il nome del sanitario di cui al n. 18 dell'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale non è « Mario » bensì « Ugo »;

il cognome del sanitario di cui al n. 9 dell'elenco dei primari di chirurgia vascolare non è « Grughi », bensì « Grugni »;

il nome del sanitario di cui al n. 82 dell'elenco dei primari di geriatria non è « Romano », bensì « Gianromano »;

il nome del sanitario di cui al n. 356 dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia non è *« Pietro », bensì « Piero »;*

il nome del sanitario di cui al n. 136 dell'elenco dei primari di oculistica non è « Carlo », bensì « Carlo Alberto »;

il cognome del sanitario di cui al n. 49 dell'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia non è « Trombetti », bensì « Tombetti »;

il nome del sanitario di cui al n. 20 dell'elenco dei primari di neuropsichiatria infantile ed al n. 99 dell'elenco dei primari di spichiatria non è « Pietro », bensì « Piero »;

Decreta:

Il nome del sanitario di cui al n. 18 dell'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale è rettificato da « Mario » in « Ugo ».

Il cognome del sanitario di cui al n. 9 dell'elenco dei primari di chirurgia vascolare è rettificato da « Grughi » in « Grugni ».

Il nome del sanitario di cui al n. 82 dell'elenco dei primari di geriatria è rettificato da « Romano » in « Gianromano ».

Il nome del sanitario di cui al n. 356 dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia è rettificato da « Pietro » in « Piero ».

Il nome del sanitario di cui al n. 136 dell'elenco dei primari di oculistica è rettificato da « Carlo » in « Carlo Alberto ».

Il cognome del sanitario di cui al n. 49 dell'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia è rettificato da « Trombetti » in « Tombetti ».

Il nome del sanitario di cui al n. 20 dell'elenco dei primari di neuropsichiatria infantile ed al n. 99 dell'elenco dei primari di psichiatria è rettificato da « Pietro » in « Piero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1474)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE RELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 117/Sanità in data 2 dicembre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in comuni e consorzi della provincia di Bergamo al 30 novembre 1974;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei rassegnati, a conclusione delle operazioni concorsuali, dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 89/San/BG del 17 ottobre 1977 e successivamente modificata con proprio decreto n. 36/San/BG del 30 marzo 1978;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei:

1. Gatti Giorgio	punti 64,440	su 120
2. De Marco Pasquale	» 60,048	»
3. Gritti Claudio	» 60,000	»
4. Vizzardi Pietro	» 58,832	»
5. Venezia Alberto	» 58,364	»
6. Romeo Francesco	» 58,280	»
7. Zani Pietro	» 58,212	»
8. Mazzoleni Vincenzo	» 54,554	»
9. Salvidio Salvatore	punti 53,820	su 120
10. Ghirardi Giulio	» 53,550	»
11. Balletta Maria	» 52,584	»
12. Camello Carmelo	» 52,120	»
13. Gambetti Eugenio	» 51,772	»
14. Della Torre Carlo	» 51,155	»
15. Bernaccino Carlo	» 50,340	»
16. Ventaglio Lucio	» 50,012	»
17. Codara Antonio	» 47,705	»
18. De Meo Michele	» 47,061	»
19. Berra Luigi	» 47,040	»
20. Giorgi Lorenzo	» 43,920	»
21. Torricelli Ernesto	» 43,830	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 24 novembre 1978

p. *Il presidente*: MELONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 106/San/BG del 24 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1974;

Viste le istanze dei candidati idonei, da cui risultano le indicazioni delle sedi di preferenza dei posti messi a concorso.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista, la legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978, relativo alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Gatti Giorgio: Nembro (condotta unica);
2) De Marco Pasquale: Cisano Bergamasco (condotta unica);
3) Gritti Claudio: Chiuduno-Telgate (consorzio);
4) Vizzardi Pietro: Curno-Mozzo (consorzio);
5) Venezia Alberto: Casirate d'Adda-Arzago d'Adda (consorzio);
6) Romeo Francesco: Rovetta-Cerete-Fino del Monte-Onore-Songavazzo (consorzio);
7) Zani Pietro: Villa d'Adda (condotta unica);
8) Mazzoleni Vincenzo: Capriate S. Gervasio (condotta unica);
9) Salvidio Salvatore: Gorlago-Carobbio degli Angeli (consorzio);
10) Ghirardi Giulio: Ranica (condotta unica);
11) Balletta Maria: Azzone-Colere (consorzio);
12) Camello Carmelo: Capizzone-Bedulita-Roncola-Strozza (consorzio);
13) Gambetti Eugenio: Treviglio (prima condotta);
14) Bernaccino Carlo: Gandellino (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati

Bergamo, addì 24 novembre 1978

p. *Il presidente*: MELONI

(1319)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso ad un posto di coadiutore dattilografo (carriera esecutiva) dell'ufficio del veterinario di confine

Con decreto 17 luglio 1978, n. 20260/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 1, foglio n. 261 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 67 del 27 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto pubblico concorso ad un posto di coadiutore dattilografo (carriera esecutiva) dell'ufficio del veterinario di confine.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(1366)

Concorso ad un posto di aiutante (carriera esecutiva) dell'archivio di Stato

Con decreto 4 ottobre 1978, n. 20162/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1978, registro n. 1, foglio n. 266 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 67 del 27 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto pubblico concorso ad un posto di aiutante (carriera esecutiva) dell'archivio di Stato di Bolzano.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(1367)

Concorso ad ottantotto posti di fattorino (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto 19 luglio 1978, n. 20171/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 206 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 67 del 27 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto pubblico concorso ad ottantotto posti di fattorino (carriera ausiliaria), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tali posti ventiquattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, sessanta posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro posti ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(1368)

Concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto 19 luglio 1978, n. 20171/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 205 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 67 del 27 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto pubblico concorso a cinquanta posti di sostituto portalettere (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tali posti undici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentasei sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre posti sono riservati al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(1369)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(490/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(491/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(492/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(497/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(487/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO APOSTOLO» DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(494/S)

OSPEDALE «S. VITO E S. SPIRITO» DI ALCAMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(496/S)

OSPEDALI «REGINA MARGHERITA» E CIVILE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia presso l'ospedale di Comiso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(488/S)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(507/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(508/S)

OSPEDALE «S. SOLLECITO» DI MATELICA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(495/S)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso a due posti di assistente pediatra addetto al servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pediatra addetto al servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(486/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(509/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due) (il posto in aumento è a tempo pieno);

tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a quattro) (a tempo pieno);

tre posti di assistente di cardiologia (il numero dei posti è elevato a quattro) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(510/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di laboratorio di analisi di ricerche cliniche e anatomia patologica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di laboratorio di analisi di ricerche cliniche e anatomia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(489/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(500/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(501/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione malati.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(504/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(503/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (il numero dei posti è suscettibile di aumento qualora si rendano disponibili nuovi posti).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(505/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(518/S)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorso a due posti di assistente della sezione autonoma di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione autonoma di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(493/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo (il numero dei posti è elevato a cinque).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 marzo 1979 (le predette domande devono essere presentate a partire dal 1° marzo 1979).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(502/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente medico addetto al pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo addetto al pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(499/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790530)